Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte Il della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione.

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

considerato, in particolare, l'articolo 30 del provvedimento in oggetto, che modifica l'articolo 116 della Costituzione:

evidenziato che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, nel testo modificato dal Senato in terza lettura, estende l'ambito delle materie in relazione alle quali è prevista la possibilità di attribuire, con legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, anche su richiesta delle stesse, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

considerato che, a seguito delle predette modifiche, nell'elenco di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è ricompresa anche la materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), limitatamente alle «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali»:

rilevato, al riguardo, come la Commissione affari sociali, nel parere espresso alla Commissione competente nel corso dell'*iter* del provvedimento in oggetto alla Camera, in prima lettura, abbia sottolineato l'esigenza di rafforzare i poteri dello Stato centrale su alcuni temi di rilevanza fondamentale come quelli della salute e delle politiche sociali, garantendo su tutto il territorio gli stessi diritti ai cittadini e riducendo nel contempo i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni;

fatto presente che, in ogni caso, l'accesso ai livelli essenziali di assistenza sia in materia sanitaria sia in quella delle politiche sociali deve essere ugualmente garantito su tutto il territorio nazionale;

osservato, inoltre, che la formulazione stessa della disposizione di cui all'articolo 116, terzo comma, nel testo in esame, risulta poco efficace in quanto nel caso delle politiche sociali, diversamente da quanto avviene rispetto ad altre fattispecie analogamente assoggettate al cosiddetto «regionalismo differenziato» – quali ad esempio istruzione e formazione professionale e governo del territorio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed u) – si fa riferimento non alla materia bensì alle «disposizioni generali e comuni» per le politiche sociali;

ribadita l'opportunità che l'approvazione delle «disposizioni generali e comuni» spetti al legislatore statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.